sioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1992, concernente modificazioni delle percentuali di compensazione determinate con il decreto ministeriale 19 gennaio 1989;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1997, concernente modificazioni delle percentuali di compensazione stabilite con il decreto ministeriale 12 maggio 1992;

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di adottare, entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 34 del menzionato decreto n. 633 del 1972, sono rideterminate le percentuali di compensazioni applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto ministeriale 12 maggio 1992 e decreto ministeriale 30 dicembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli

Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate:

a) prodotti di cui ai numeri 1) e 2), esclusi gli animali vivi della specie bovina e del genere bufalo, e n. 4), esclusi le rane ed il pollame indicato all'art. 2, punto 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modificazioni: 7,30%;

b) prodotti di cui al n. 5), escluse le carni, frattaglie e parti di pollame indicate all'art. 2, punto 2, lettera *a)*,del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587..... 8,30%;

c) latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati; prodotti di cui al n. 9), escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato,destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie, nonché ai numeri 11), 12), 34), 47), 48), 49), 56): 8,80%;

d) prodotti di cui al n. 36): 12,30%.

Art. 2.

(Efficacia della disposizione)

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2006.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2005

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

05A12350

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 dicembre 2005.

Modifica ed integrazione del decreto del Ministero della sanità del 15 febbraio 1984, recante il trattamento della frutta con gas etilene.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con il quale è stata conferita al Ministro della sanità la potestà di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1984 concernente «Trattamento della frutta con gas etilene», attualmente previsto per agrumi, banane e loti;

Sentiti i pareri del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive;

Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 dicembre 2004;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE, attuata in Italia dal decreto legislativo n. 427/2000.

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Ministro della sanità del 15 febbraio 1984 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1, secondo comma, è sostituito dal seguente:

È altresì consentita la maturazione accelerata, delle banane, dei loti, dei kiwi e delle pere con il gas etilene»;

b) l'art. 2, primo comma, è sostituito dal seguente:

«L'etilene, ai fini dei trattamenti di cui all'art. 1, può essere impiegato nelle celle di maturazione, nella proporzione massima rispettivamente: del 2‰ per gli agrumi, le banane ed i loti, dell'1 ‰ per le pere e dello 0,1 ‰ per i kiwi. Il trattamento per le pere è previsto per un periodo della durata da uno a quattro giorni e per i kiwi per un periodo della durata da sei a dodici ore»;

c) l'art. 3, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Le banane, i loti, le pere ed i kiwi da sottoporre al processo di maturazione accelerata di cui all'art. 1 devono avere dimensioni corrispondenti a quelle caratteristiche della specie, allo stadio di sviluppo in cui sono stati già raggiunti i requisiti fisiologici che consentirebbero la naturale evoluzione del processo di maturazione. In particolare i kiwi devono aver raggiunto, al momento del raccolto, un grado di maturazione, constatato mediante il test di Brix, di almeno il 6,2‰».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ministro: STORACE

05A12356

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 13 settembre 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Leo Longanesi, nel centenario della nascita, valore € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999., n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 2005 di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della pregrammazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;